

## 9.2 - Zonizzazione acustica

Nel maggio del 1999 l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (APAT allora ANPA), in collaborazione con il Centro Tematico Nazionale Agenti Fisici (CTN-AGF), nell'avviare una prima raccolta sistematica di informazioni in materia di inquinamento acustico, ha individuato la zonizzazione acustica comunale quale base indispensabile di conoscenza. Infatti, nell'ottica del modello di organizzazione dell'informazione ambientale adottato dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e denominato DPSIR (Driving forces, Pressures, State, Impacts, Responses), la zonizzazione acustica comunale rappresenta, relativamente al livello della sua effettuazione, un indicatore di *risposta* di estrema importanza un indicatore di *stato* di qualità acustica dell'ambiente. Pertanto, l'ampiezza del territorio comunale classificato è anche una misura dell'attenzione delle amministrazioni locali al problema.

Per zonizzazione acustica comunale si intende la classificazione del territorio comunale, effettuata dai Comuni medesimi, in aree acustiche omogenee, al fine dell'applicazione di valori limite differenziati per l'inquinamento acustico. Essa è prevista dall'art. 6 della Legge quadro sull'inquinamento acustico (L. 447/95) e deve essere condotta con riferimento a tipologie di zone definite, le cosiddette classi acustiche, indicate dal DPCM 14/11/1997. La legge quadro sull'inquinamento acustico (Legge n. 447/95) obbliga tutti i comuni alla predisposizione della classificazione del territorio ovvero zonizzazione acustica o azionamento acustico.

I valori limite assoluti di immissione vengono definiti come i livelli massimi di rumore che possono essere immessi da una o più sorgenti sonore nell'ambiente esterno., misurati in prossimità dei ricettori ed espressi secondo i parametri definiti dalle norme vigenti in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora in curva di ponderazione "A", misurato in dB e riferito ai periodi diurno (L<sub>Aeq, d</sub>) e notturno (L<sub>Aeq, n</sub>).

I criteri a cui i Comuni devono attenersi per procedere alla suddivisione del loro territorio nelle varie classi acustiche devono invece essere definiti, sempre secondo la Legge quadro 447/95, dalle Regioni, tenendo conto degli indirizzi generali in materia di gestione del territorio e di eventuali specificità locali. La classificazione acustica comunale costituisce dunque, insieme con l'emanazione delle Leggi regionali, uno dei passaggi chiave nel complesso processo di applicazione della normativa sull'inquinamento acustico. Per questo motivo, nel 1998 il Ministero dell'Ambiente ha chiesto alle Regioni di informare a riguardo del grado di applicazione della Legge quadro sull'inquinamento acustico, prendendo in esame l'elaborazione della legge regionale sui criteri per la classificazione acustica comunale (art. 4), il numero di Comuni zonizzati (art. 6) e il numero di tecnici competenti riconosciuti (art. 2 commi 6 e 7). Mediante tali leggi le Regioni avrebbero dovuto stabilire "i criteri in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni".

Un'ulteriore causa di tale lentezza potrebbe derivare, oltre che dalla carenza di specifiche competenze tecniche a livello locale, dalla scarsa motivazione da parte degli amministratori comunali ad adottare nuovi strumenti di vincolo per la pianificazione e gestione del territorio, in aggiunta a quello rappresentato dal Piano Regolatore Generale. Infatti, la zonizzazione si configura come uno degli strumenti urbanistici di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale e deve essere necessariamente coordinato con il PRG.

Il processo di attuazione della zonizzazione acustica pare ostacolato da un ulteriore elemento da non sottovalutare: la definizione delle 6 classi acustiche del DPCM 14/11/1997 è centrata sulle realtà urbane, come se tutti i Comuni, grandi e piccoli, avessero (come, per esempio, Milano) un territorio interamente a tessitura urbana.

### *Definizione dell'indicatore e metodologia di calcolo*

L'indicatore misura il numero dei comuni che, in ambito provinciale, hanno avviato la classificazione acustica.

### ***Obiettivo ambientale auspicabile***

Riduzione della popolazione esposta a livelli di rumore all'esterno delle abitazioni superiore al livello sonoro equivalente di 65 dB (A).

### ***Evidenze riscontrate***

In ambito provinciale, come già visto in precedenza, la situazione è ancora decisamente non soddisfacente, visto il numero esiguo dei comuni che, sui 60 totali hanno presentato la classificazione acustica preliminare.

La seguente tabella (Tab. 9.2.1) riporta i comuni della Provincia di Viterbo che, in data 31/07/2006, hanno inviato presso gli uffici provinciali la proposta preliminare di classificazione acustica:

***Tab. 9.2.1: Comuni della Provincia che hanno presentato proposta preliminare di classificazione acustica.***

Comuni	Data
Vetralla	18/12/2003
Montalto di Castro	20/07/2004
Caprarola	04/08/2004
Oriolo	23/11/2004
Tarquinia	03/01/2005
Piansano	19/10/2005
Valentano	23/12/2005
Blera	15/03/2005
Bassano	04/08/2004
Cellere	23/11/2004
Ischia di castro	03/01/2005
Tuscanica	02/01/2006
Orte	17/01/2006
Farnese	08/02/2004
Marta	03/04/2006
Vejano	25/07/2006

***Fonte: Assessorato Ambiente della Provincia***